



Ministero della Giustizia

*Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità*

Prot. 1710/BLS/CA/VI-DOG/ 2344

Roma, 28 GIU. 2007

Allegati: 1

ALLA CISL FPS

VIA LANCISI, 25

00161 ROMA

FAX 06.6892779

ALLA CGIL - FP

VIA LEOPOLDO SERRA, 31

00153 ROMA

FAX 06.58544339

ALLA UIL - PA

VIA EMILIO LEPIDO, 46

00175 ROMA

FAX 06.71582046

ALLA RDB P.I.

VIA DELL'AEROPORTO, 129

00175 ROMA

FAX 06.7628233

ALLA UNSA SAG

VIA TRINITA' DEI

PELLEGRINI 1

00186 ROMA

FAX 06.83082687

ALLA FEDERAZIONE INTESA

VIA ROMAGNA, 26

00187 ROMA

FAX 06.233225013

ALLA FLP - SETTORE GIUSTIZIA

VIA PIAVE, 61

00100 ROMA

FAX 06.42010628

OGGETTO: Proposta delle modalità di pagamento, agli ufficiali giudiziari, dell'emolumento-percentuale ex art. 122 n. 2 del D.P.R. 15/12/1959 n. 1229 relativo alle riscossioni coattive introitate dall'Erario nel periodo 2000-2006, nonché delle somme recuperate (ex Mod. 69) di cui all'art. 243 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Testo Unico delle spese di giustizia) nel periodo 1998-2006.

In relazione all'oggetto e con riferimento alle intese intervenute nella riunione del 13 giugno u.s., il cui verbale si allega alla presente (All. 1), si riportano di seguito le proposte di quest'Amministrazione.

Relativamente alle somme accertate a titolo di riscossioni coattive per il periodo che va dal 2° bimestre 2002 al 6° bimestre 2006, quali comunicate dalla soc. SOGEI S.p.A. e rese note nella riunione del 13 giugno scorso, si provvederà alla liquidazione delle differenze ancora dovute in favore degli ufficiali giudiziari tramite l'applicazione dell'art. 6 delle Norme di Raccordo di cui al C.C.N.L. 24 aprile 2002. Pertanto, per ciascun anno di riferimento, si provvederà a calcolare la quota spettante a ciascun avente diritto e a rimetterla all'Ufficio NEP di appartenenza per la relativa liquidazione. Detta quota rappresenta un'integrazione rispetto a quanto percepito a suo tempo a titolo di percentuale.

Per quanto concerne il periodo che va dal 1° bimestre 2000 al 1° bimestre 2002, le cui somme totali da suddividere risultano di un importo pari ad € 1.899.069,63, preso

atto che si tratta di una somma a livello nazionale e non locale, per la quale è stata fatta richiesta dalla UIL LISUG di operare la suddivisione in due quote, di cui quella pari ai 2/3 da attribuire al personale dell'Area C e quella di 1/3 al personale dell'Area B e ciò in relazione alla previsione di cui al D.P.R. 1229/59, si osserva che tale iter procedurale risulta difficoltoso in quanto richiede la valutazione del numero dei dipendenti che presero parte ai verbali di riparto dei bimestri di riferimento, a ciò facendo seguire il calcolo delle relative quote da attribuire all'Ufficio NEP per ogni singolo bimestre.

Inoltre, pur seguendo questo iter procedurale, la norma ordinamentale non sarebbe osservata ugualmente in quanto la suddivisione che essa prevedeva si riferiva ad un recuperato locale, condizione non più riscontrabile. Per ovviare a tale difficoltà procedurali, non può che proporsi una soluzione che sia il frutto di un accordo collettivo.

Parimenti, per superare l'impasse innanzi esposto, trattandosi di materia retributiva allo stato rientrante ex lege nella contrattazione collettiva, a parere di questa Direzione si potrebbe applicare l'art. 6 del citato C.C.N.L. 24 aprile 2002 per la quantificazione delle quote pro capite di questi emolumenti e l'attribuzione delle stesse.

Per le somme recuperate dall'Erario relative all'ex Mod. 69, per il periodo che dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 2006, ci si riporta a quanto partecipato nell'Appunto distribuito in sede di riunione, precisando che trattandosi di somme che si riferiscono ad un preciso momento di riscossione da parte dell'Erario avrebbero dovuto costituire motivo di liquidazione in favore degli aventi diritto al tempo della loro maturazione. Poiché l'accertamento avviene in un momento successivo, non si può prescindere dal riconoscerlo a coloro che erano in servizio nell'arco temporale preso in considerazione. La liquidazione attuale avviene in luogo di quella che non ebbe a realizzarsi al tempo della riscossione da parte dell'Erario per mancanza di un raccordo, in una prima fase che va dal 1° gennaio 1998 al 30 giugno 2002, tra le Agenzie delle Entrate territorialmente competenti e gli Uffici NEP, e nella seconda fase che va dal 1° luglio 2002 (entrata in vigore del Testo Unico delle spese di giustizia, e nella fattispecie l'art. 243 D.P.R. 115/2002) al 31 dicembre 2006, tra i Concessionari e gli Uffici NEP.

In sede di riunione, è emersa da parte di alcune OO.SS. la proposta di procedere alla liquidazione dell'emolumento in parola per il periodo che va dal 1° gennaio 1998 al 30 giugno 2002 solo ai dipendenti in servizio a quest'ultima data; per il periodo successivo, ricorrendo al criterio della liquidazione in favore di coloro che risultano in servizio nei singoli mesi di riferimento. Ad avviso di questa Direzione, si reputa che la

proposta non appare giustificata da alcun impianto normativo in relazione ad entrambi i periodi, venendo meno il riferimento all'art. 138 del D.P.R. 1229/59 che sanciva la liquidazione di dette somme a coloro che erano in servizio al momento della riscossione delle stesse, come anche quello all'art. 243 del Testo Unico delle spese di giustizia (in vigore dal 1° luglio 2002) nel quale si è trasfusa la citata norma ordinamentale.

Pertanto, la proposta di questa Direzione si sostanzierebbe nel provvedere alla liquidazione di queste somme ai dipendenti che risultano in servizio nell' arco temporale che dal 1998 al 2006, riscontrandosi la presenza in servizio del personale mese per mese; questa scelta si giustificerebbe con la considerazione che trattandosi di materia retributiva, seppur riferita ad un periodo pregresso, nulla impedisce allo stato di farla rientrare a pieno titolo nella contrattazione collettiva odierna.

Con l'occasione, si comunica che i pagamenti effettuati in anticipazione nell'anno 2006 a titolo di percentuale, risultano dal 4° al 6° bimestre in eccedenza rispetto alla riscossione intervenuta e comunicata dalla soc. SOGEI S.p.A.. Tenuto conto delle percezioni in difetto da parte del personale per i tre bimestri, la somma pagata in eccedenza dall'Amministrazione è pari ad un importo di € 442.916,74. La predetta somma potrebbe essere recuperata tramite la compensazione con le somme derivanti dalle riscossioni coattive per l'anno 2006 pari ad un importo di € 1.308.256,26, che con la compensazione delle predette somme diventerebbe di € 865.339,52. Ai fini del pagamento di detta residua somma, occorre stabilire le relative modalità.

Si rende noto che per l'anno 2007 le comunicazioni della soc. SOGEI S.p.A. riguardano anche le riscossioni coattive, per cui le operazioni di conguaglio comprenderanno entrambe le componenti della percentuale.

Stante quanto fin qui esposto, si rimane in attesa di eventuali osservazioni con contenuto propositivo, al fine di addivenire ad una soluzione condivisa circa la materia di cui trattasi.

IL DIRETTORE GENERALE
(Giuseppe Belsito)



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 13/06/2007

Il giorno 13/06/2007 alle ore 10.30 presso la "Sala Verde" del Ministero della Giustizia, si sono riuniti i signori:

per l'Amministrazione:

Giuseppe BELSITO	Direttore Generale del Bilancio e della Contabilità
Giovanna ARCIERI	Direttore Ufficio VI f.f. - Direzione Generale del Personale e della Formazione
Lucio BEDETTA	Contabile C2 addetto Dir. Gen. Bil. Cont.
Carmelo ATTOLICO	Ufficiale Giudiziario C1 addetto Uff. VI D.G.P.F.
Nicola VALENTINO	Contabile C1 addetto Dir. Gen. Giust. Civ
Francesca CREA	Ufficiale Giudiziario B3 addetto Uff. VI D.G.P.F.

Per le organizzazioni sindacali:

UIL-PA	Antonino LAGANA' - Jole ATTISANI - Salvatore BOTTARO
FP-CGIL	Cosimo ARNONE
CISL	Carmine TARQUINI
RdB-PI	Maria Gabriella CARBONARI
UNSA-SAG	Giovanni BUONTEMPI - Antonio CAPALBI
FLP	Stefania GRILLI - Carmela GIOVENCO

Aprire la seduta LAGANA' il quale sostiene di avere avanzato il 7 aprile 2007 all'Amministrazione una richiesta formale affinché fosse inserito nel verbale

relativo alla riunione del 23/03/2007 il dato dell'Agenzia delle Entrate da lui comunicato in riunione relativo al quantum riscosso negli anni 2000-2007 per quanto riguarda le riscossioni coattive pari a circa 60 milioni di Euro.

BELSITO risponde che tale somma non è stata inserita nel precedente verbale in quanto si riferiva ad un dato presunto e comprensivo anche di somme che dovevano essere scorporate dal totale perché relative a codici non attinenti alla percentuale.

BELSITO prosegue comunicando che l'Agenzia delle Entrate ha fornito a questa Amministrazione i dati relativi sia alle riscossioni coattive, per il periodo 2000-2006, sia alle somme recuperate per l'ex Mod. 69. Per quanto concerne i codici di tributo relativi alle riscossioni coattive (a seguito di iscrizione a ruolo), l'Agenzia delle Entrate ha precisato che i predetti codici "sono referenziati con 3 cifre seguite dalla lettera T nel caso di tributo principale e dalla lettera N nel caso di spese accessorie relative al tributo di riferimento."

BELSITO prosegue illustrando dettagliatamente tutti i codici di tributo

Codice tributo	Descrizione
738N	731N – REGISTRO INTERESSI TASSE – SPESE ACCESSORIE
738T	731T – REGISTRO INTERESSI TASSE E IMP. IND.
741N	REGISTRO MULTE AMMENDE SANZ.AMM.VE SPESE ACCESSORIE
741T	REGISTRO MULTE AMMENDE SANZ.AMM.VE
773N	REGISTRO RECUPERI SPESE GIUSTIZIA SPESE ACCESSORIE
773T	REGISTRO RECUPERI SPESE GIUSTIZIA
9B4T	UFFICIALI GIUDIZIARI AIUTANTI E COADIUTORI
919N	REG.SOM.DEN.CONFISC. E RICAV. DA VEND. – SPESE ACCESSORIE
919T	REG.SOM.DEN.CONFISC. E RICAV. DA VEND.
940N	REGISTRO ENTRATE MIN. GRAZIA E G. SPESE ACCESSORIE
940T	REGISTRO ENTRATE MIN. GRAZIA E G.

Per quanto esposto, l'emolumento-percentuale per i sottoindicati anni e per i codici di tributo in essi indicati, è risultato come di seguito descritto:

- ANNO 2000 (cod. trib. 741T, 773T e 773N) 15%= € 441.259,53
- ANNO 2001 (cod. trib. 741T, 773T e 773N) 15%= € 1.290.486,90
- ANNO 2002 I BIM. (cod. trib. 741T, 773T e 773N) 15%= € 167.323,20
- ANNO 2002 II-VI BIM. (cod. trib. 741T, 773T e 773N) 15%= € 1.018.307,79
- ANNO 2003 (cod. trib. 741T, 741N, 773T e 773N) 15%= € 1.496.262,21
- ANNO 2004 (cod. trib. 741T, 773T e 773N) 15%= € 1.611.539,76
- ANNO 2005 (cod. trib. 738T, 741T, 773T e 773N) 15%= € 1.404.878,39
- ANNO 2006 (cod. trib. 738T, 741T, 741N, 773T e 773N) 15%= € 1.308.256,26

Infine per quanto riguarda il codice di tributo 9B4T (ex Mod. 69) sia nella fase dei versamenti spontanei che in quella di riscossione coattiva (depurate, a far data dal 2003, della quota diritti, pari al 50% dell'intera somma introitata dall'Erario, in virtù del D.M. 13.11.2002 n. 285), sono le seguenti:

- ANNO 1999: € 148.103,22 (F23) + € 10.048,35 (coattivo);
(in particolare per il 1999 non essendo stato comunicato il dato relativo al coattivo è stato preso in considerazione quello dell'anno 2000)
- ANNO 2000: € 148.190,99 (F23) + € 10.048,35 (coattivo);
- ANNO 2001: € 133.520,96 (F23) + € 33.278,73 (coattivo);
- ANNO 2002: € 137.462,87 (F23) + € 28.803,19 (coattivo);
- ANNO 2003: € 166.853,03 (F23) + € 39.527,85 (coattivo);
- ANNO 2004: € 208.697,02 (F23) + € 21.913,45 (coattivo);
- ANNO 2005: € 251.391,08 (F23) + € 28.252,47 (coattivo);
- ANNO 2006: € 408.861,28 (F23) + € 22.995,15 (coattivo);
- TOTALE ANNI 1999-2006: € 1.797.947,99

Ai fini della corresponsione delle somme recuperate in relazione all'ex Mod. 69 per l'anno 1998, si possono prendere in considerazione tre ipotesi:

- 1) *una media dei dati dell'ultimo periodo (2005-2006) comunicati dalla società SOGEI S.p.A. rapportata alla media dei dati accertati negli anni 1997-1998 (€ 568.612,63);*
- 2) *una media degli anni dal 1999 al 2006 rapportata alla media dei dati accertati negli anni 1997 e 1998 (€ 503.109,38);*
- 3) *una media dei dati raccolti dall'anno 1997 al 2006 (€ 336.089,85).*

Le sopraindicate medie vengono riportate nei tre prospetti consegnati alle OO.SS..

Altro punto oggetto dell'incontro con le OO.SS. riguarda le modalità di distribuzione delle somme suddette agli ufficiali giudiziari.

LAGANA' interviene sostenendo che la UIL nella riunione del 23/03/2007 proponeva come base di calcolo per l'ex mod. 69 i dati relativi all'anno 1997, per cui la sua proposta è di fare la media tra il dato del 1997 e gli ultimi due anni.

BELSITO invece propone la media tra i dati del 1997 rapportata alla media degli ultimi tre anni (2004-2005-2006).

TARQUINI interviene relativamente alle modalità di attribuzione delle somme riguardanti l'ex mod. 69 ribadendo che le stesse vanno ripartite secondo quanto disposto dalla vigente normativa.

Di conseguenza, secondo Tarquini, beneficiari delle predette somme dovranno essere i dipendenti in servizio al momento della liquidazione e non quelli in servizio negli anni di riferimento, in quanto le somme di cui all'ex Mod. 69 non costituiscono il ristoro di spese per coloro che le hanno sostenute.

Secondo il succitato rappresentante sindacale, la soluzione proposta dall'Amministrazione di attribuire tali somme a coloro che risultavano in servizio nei singoli mesi di ciascun anno di riferimento (1998-2006), giustificata dall'impossibilità di pervenire ad una quantificazione a livello locale, collegabile ai singoli uffici NEP e alla relativa liquidazione a carico dei Concessionari territorialmente competenti, così come previsto dall'art. 243 del Testo Unico Spese di Giustizia, violerebbe palesemente il dettato normativo in materia e sarebbe lesivo dei diritti dei destinatari della norma.

BELSITO si dichiara disponibile a valutare tutte le soluzioni più vantaggiose per il dipendente e non lesive degli interessi dell'Amministrazione.

ARNONE non trova elementi di pregiudizio nei confronti dei dipendenti nella proposta formulata dall'Amministrazione di attribuire le somme in oggetto agli ufficiali giudiziari in servizio negli anni di riferimento e dunque anche al personale in quiescenza.

LAGANA' interviene precisando che a suo parere sarebbe difficile escludere da tale ripartizione il personale ora in quiescenza ma in servizio nel periodo di riferimento. Propone come soluzione che l'Amministrazione chieda all'ARAN un incontro negoziale al fine di trovare un accordo che miri a prevedere una

forfetizzazione delle somme relative all'ex mod. 69 da attribuirsi su base nazionale a tutto il personale in servizio.

CAPALBI condivide la proposta dell'Amministrazione di considerare, ai fini della corresponsione delle somme relative all'ex mod. 69, una media tra i dati dell'anno 1997 rapportata alla media degli ultimi tre anni. Inoltre, chiede che venga separato il problema relativo alle modalità di attribuzione delle somme dell'ex mod. 69 da quello delle riscossioni coattive, nonché, considerata l'impossibilità per il Concessionario di attribuire le somme accertate ad un mese piuttosto che ad un altro, ritiene opportuno rispettare il disposto normativo relativamente alla liquidazione delle somme di cui trattasi.

BELSITO interviene sostenendo la necessità di una modifica all'attuale procedura di liquidazione delle somme in questione in quanto i soggetti coinvolti (Concessionari e Cancellerie) non riescono a svolgere compiutamente le attività di rispettiva competenza.

ATTISANI concorda con quanto enunciato dal dott. BELSITO, in particolare sostiene che la proposta dell'Amministrazione di attribuire le somme dell'ex mod. 69 al personale in servizio negli anni di riferimento determinerebbe una condizione vantaggiosa anche per il personale che ha aperto un contenzioso.

BELSITO chiede alle OO.SS. se concordano sulla proposta dell'Amministrazione di tenere conto della ripartizione delle somme utilizzando una media del riscosso degli anni 1997 con la media degli ultimi tre anni.

Tutte le OO.SS. si dichiarano favorevoli.

BELSITO chiede inoltre se le OO.SS. sono d'accordo sull'attribuzione delle somme relative all'ex mod. 69 maturate nell'arco temporale che va dal 1/01/1998 al 30/06/2002 al personale in servizio in quest'ultima data; diversamente, per le somme maturate dall'1/07/2002 ad oggi propone l'assegnazione al personale in servizio nei rispettivi mesi di questo secondo periodo.

Tutte le OO.SS. si dichiarano favorevoli.

ATTOLICO interviene riportando la discussione sulla percentuale derivante dalle riscossioni coattive per il periodo che va dal 1° bimestre 2000 al 1° bimestre 2002; in proposito, rammenta che il diritto a percepire la percentuale, in quel periodo, spettava a coloro che erano presenti nell'ultimo giorno del bimestre di riferimento, diversamente dalla disciplina attuale di cui all'art. 6 del C.C.N.L.

24/04/2002 che collega tale diritto all'effettiva presenza in servizio nel corso di tutto il bimestre.

LAGANA' sostiene che per il periodo antecedente al II bimestre 2002 si dovrà applicare la preesistente normativa cioè sia il criterio della presenza in servizio nell'ultimo giorno del bimestre di riferimento sia la ripartizione per 2/3 agli ufficiali giudiziari e per 1/3 agli ex aiutanti. LAGANA', inoltre, afferma che nonostante gli ufficiali giudiziari di Palermo e Milano abbiano ottenuto delle sentenze favorevoli passate in giudicato che hanno riconosciuto il loro diritto a percepire la percentuale sulle somme confiscate, l'Amministrazione non avrebbe ancora corrisposto tale importo.

ATTOLICO sostiene che la vecchia normativa prevista dal D.P.R. 1229/1959 non si può applicare integralmente e si dovrà utilizzare l'art. 6 delle Norme di Raccordo per gli ufficiali giudiziari, derogando alla disciplina preesistente per quanto riguarda la ripartizione della percentuale, che nel periodo considerato è una somma a livello nazionale (e non più a livello locale), in 2/3 al personale dell'area C e 1/3 agli ex aiutanti ufficiali giudiziari, in quanto si è appunto in possesso di un dato nazionale cumulativo non riferibile ai singoli uffici NEP e quindi incompatibile con la vecchia normativa che faceva riferimento ad un dato locale.

BELSITO sostiene che si tratta di un problema marginale perché riguarda solo due dei sette anni in questione per i quali si maturato l'arretrato ed è pertanto opportuno trovare un criterio equitativo, quale ricorrendo all'applicazione del citato art. 6 delle Norme di raccordo per la determinazione della quota pro capite e la relativa attribuzione a ciascun Ufficio NEP.

Tutte le OO.SS. condividono le posizioni dell'Amministrazione in proposito, tranne LAGANA'.

TARQUINI pur condividendo le motivazioni sostenute da LAGANA' per il punto innanzi esposto, ribadisce che il dato acquisito è nazionale e quindi incongruo per l'applicazione della norma ordinamentale, per cui si deve ricorrere all'art. 6 delle Norme di Raccordo.

ATTISANI sostiene che partendo da un calderone unico nazionale non si può fare la quantificazione riferita ai singoli Uffici NEP, per cui la proposta dell'Amministrazione è pienamente condivisibile.

LAGANA' e TARQUINI chiedono che venga fissato al più presto un incontro tra Amministrazione e OO.SS. per definire i criteri di riparto della percentuale e la natura della stessa, che sarebbe componente principale e non accessoria delle competenze stipendiali.

LAGANA' ricorda inoltre di avere fatto espressa richiesta all'Amministrazione in tal senso il 04/04/2007.

ATTISANI sostiene che non è competenza del Ministero della Giustizia stabilire se la percentuale ha natura principale o accessoria ma che si dovrà discutere in sede di contrattazione collettiva.

LAGANA', preso atto delle difficoltà tecniche fin qui esposte cui secondo l'Amministrazione si andrebbe incontro nell'applicare la preesistente normativa per il periodo antecedente al II bimestre 2002, chiede che ci sia un accordo pattizio ai fini del pagamento delle somme in questione in maniera forfettizzata per tutto il periodo pregresso, nonché eventualmente per il futuro.

TARQUINI, relativamente ad una eventuale modifica dell'art. 243 del Testo Unico delle spese di giustizia, concorda con l'UNSA-SAG sostenendo che si chiede di limitare la modifica solo alla prima parte dell'articolo in questione e non anche alla seconda.

BELSITO chiude la seduta, prendendo atto che si è raggiunto un accordo tra l'Amministrazione e tutte le OO.SS. per quanto concerne le somme relative all'ex Mod. 69 per l'arco temporale che va dal 1998 al 2006 suddiviso ai fini della liquidazione nei due periodi sopra citati, mentre resta in sospeso il punto inerente alla liquidazione della percentuale derivante dalle riscossioni coattive per il periodo dal 1° bimestre 2000 al 1° bimestre 2002, in relazione al quale si riserva di formulare una proposta da parte dell'Amministrazione. In proposito, comunica che farà pervenire a tutte le OO.SS. la proposta scritta.

LETTO FIRMATO E SOTTOSCRITTO.